

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ [www.uniprof.eu](http://www.uniprof.eu)  
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: [uniprofsrl@legalmail.it](mailto:uniprofsrl@legalmail.it)

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AFFITTI BREVI</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sardegna, con la risposta all'interpello n. 921-15/2026, ha chiarito che la motivazione al passaggio all'attività d'impresa nelle locazioni brevi è esclusivamente il numero di unità immobiliari catastalmente autonome destinate a questo tipo di contratto e, quindi, è irrilevante il frazionamento delle stesse o il numero di annunci pubblicati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>RECUPERO DELLE RITENUTE NON OPERATE</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rispondendo all'interpello n. 55/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito alla gestione del recupero delle ritenute d'acconto a seguito di un accertamento condotto sul sostituto d'imposta. In particolare, secondo l'Agenzia, è necessario che il committente emetta e trasmetta le Certificazioni Uniche "ora per allora": tali certificazioni devono essere distinte per ciascuna annualità in cui i compensi sono stati materialmente erogati.</li> <li>La società fornitrice, invece, dovrà presentare le dichiarazioni integrative del modello Redditi per le diverse annualità interessate, allo scopo di far emergere le ritenute e imputarle pro-quota ai propri soci.</li> <li>Infine, saranno le persone fisiche beneficiarie che dovranno presentare i relativi modelli Redditi integrativi per recepire il credito d'imposta.</li> </ul> |
| <b>SOGLIA PER IL REGIME FORFETARIO E COMPENSI PERCEPITI PER ERRORE</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 68/2026, rettificando quanto affermato nella risposta n. 26/2026, ha chiarito che i compensi percepiti dai contribuenti forfetari per errore e restituiti non concorrono alla verifica della soglia di 85.000 euro.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RICORSO CONTRO ATTO DELLA RISCOSSIONE</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secondo la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n. 2228/2026) non è ammissibile il ricorso contro un atto della riscossione quando lo stesso è stato notificato e iscritto a ruolo solo nei confronti dell'ente impositore e non anche dell'ente di riscossione, essendo una parte necessaria del giudizio. Inoltre, non sana il vizio la successiva e tardiva notifica del ricorso all'ente della riscossione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PRESTAZIONI GRATUITE DEL COMMERCIALISTA</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Cassazione, con l'ordinanza n. 4135/2026, ha ritenuto illegittimo l'accertamento Irpef al commercialista se ha lavorato gratis per parenti e amici e, quindi, non ha percepito compensi. Infatti, il professionista può erogare prestazioni senza farsi pagare, specialmente quando l'attività professionale si risolve solo nell'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi. Nel caso di specie, sono elementi indiziari valutabili dal giudice le autodichiarazioni dei clienti che confermano di non aver versato il corrispettivo e l'attività di lavoro dipendente svolta dal commercialista.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Cassazione, con l'ordinanza n. 3466/2026, ha affermato che, per consentire al giudice di disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa è necessario che il contribuente effettui una tempestiva e specifica richiesta, poiché la questione non è rilevabile d'ufficio dal giudice.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>OBBLIGHI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Consiglio Europeo ha approvato, il 24.02.2026, la semplificazione dei requisiti di rendicontazione di sostenibilità (Csrd) e di due diligence (Csddd), nell'ambito del pacchetto Omnibus I. Il documento, in particolare, innalza le soglie per l'obbligo di rendicontazione a società con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. Per le imprese di Paesi terzi, i requisiti si applicheranno solo se la casa madre genera un fatturato superiore a 450 milioni nell'Unione Europea.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

---

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ [www.uniprof.eu](http://www.uniprof.eu)  
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: [uniprfsrl@legalmail.it](mailto:uniprfsrl@legalmail.it)

**REVOCA DEL  
CONCORDATO  
PREVENTIVO  
BIENNALE E  
NUOVA  
DOMANDA**

- Con il provvedimento n. 71684/2026 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per aderire al concordato preventivo biennale per le annualità 2026 e 2027. In particolare, è stato chiarito che, in caso di revoca della prima adesione, è possibile inviare una nuova comunicazione di opzione, nei termini per la sottoscrizione del patto fiscale, insieme alla dichiarazione dei redditi. Se si è aderito al CPB come persona fisica che svolge attività di impresa e attività di lavoro autonomo, la revoca ha effetto per entrambe le opzioni ed è sempre possibile una nuova richiesta di sottoscrizione del concordato.
- Inoltre, l'esercizio della revoca può essere formalizzato sia in modalità automatica, inviando il modello Cpb con il solo frontespizio della dichiarazione o in via congiunta con la dichiarazione dei redditi nella sua forma completa.

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ [www.uniprof.eu](http://www.uniprof.eu)  
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: [uniprofsrl@legalmail.it](mailto:uniprofsrl@legalmail.it)

**CONFERMA  
ISCRIZIONE PER  
COMMERCIALISTI  
CTU  
O PERITI**

- Gli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti del Tribunale devono confermare la propria iscrizione attraverso il portale "Gestione albi, elenchi Ctu e altri ausiliari" del Ministero della Giustizia.
- La conferma deve avvenire entro il 31.03.2026 secondo la scansione temporale collegata alla data di iscrizione che risulta nel portale ministeriale. La mancata conferma può comportare la cancellazione dall'Albo. È possibile allegare un'unica autocertificazione valida per tutti i documenti, utilizzando il modello allegato all'informativa n. 21/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti.

**RECUPERO  
DEI PUNTI  
SULLA  
PATENTE A  
CREDITI**

- Per recuperare sulla patente a crediti il minimo che consente di operare in cantiere (15 crediti), imprese e lavoratori autonomi dovranno svolgere specifici percorsi di formazione oppure svolgere investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A stabilire a quale dei due obblighi adempiere saranno le "Commissioni per il recupero dei crediti della patente" costituite, su base regionale, con decreto direttoriale 24/2026 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

**ESTINZIONE  
PROCESSO  
PER PRIMA  
RATA  
ROTTAMAZIONE-  
QUATER**

- La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 16.03.2026, n. 58889, ha stabilito che sotto il profilo processuale la rottamazione quater si perfeziona sempre con il solo pagamento della prima rata, senza dover attendere il completamento del piano dei versamenti. La sanatoria può applicarsi anche alle entrate non tributarie.
- Inoltre, la definizione effettuata da un coobbligato produce effetti nei confronti di tutti, anche se si tratta di entrate non tributarie.

**TRASMISSIONE  
AI SOCI DELLE  
SANZIONI DALLA  
SOCIETÀ  
ESTINTA**

- La Cassazione, con la sentenza n. 5986/2026, ha affermato che l'estinzione della società non comporta la trasmissione delle sanzioni tributarie ai soci. Infatti, il comma 2-bis, introdotto all'art. 2 D.Lgs. 472/1997, in base al quale la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società, non è una norma innovativa, ma una disposizione a carattere "ricognitivo" che ha chiarito e formalizzato un principio già immanente nel sistema e, quindi, si applica retroattivamente.

**PARTECIPAZIONI  
SOCIALI  
RICEVUTE  
IN ESITO  
AI  
CONFERIMENTI  
D'AZIENDA**

- L'Aidc, con la norma di comportamento n. 235, fornisce una chiave interpretativa dell'art. 176, c. 4 D.P.R. 917/1986 (Tuir), chiarendo che nel conferimento di azienda, l'art. 176 del Tuir stabilisce un principio di continuità, per cui le partecipazioni ricevute ereditano il periodo di possesso dell'azienda conferita.
- Ciò implica che la "stagionatura" va calcolata considerando l'azienda come un insieme unitario, senza distinguere tra i singoli beni che la compongono. Questa interpretazione è confermata dalla prassi e dalla dottrina, che escludono la rilevanza dei periodi di possesso dei singoli elementi patrimoniali.

**COMPOSIZIONE  
NEGOZIATA  
E RUOLO  
DELL'ESPERTO**

- Il Tribunale di Lecce, con l'ordinanza del 29.01.2026, ha affermato che il parere dell'esperto è centrale nella decisione del Tribunale sulla concessione delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata della crisi. Tale parere deve essere sorretto da un'adeguata, completa e logica motivazione, specificando in che modo possa derivare turbamento al regolare corso delle trattative dall'eventuale mancata conferma per le misure protettive o concessione per quelle cautelari.

**DICHIARAZIONE  
MUD 2026**

- Scade venerdì 3.07.2026 il termine entro il quale inviare il Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) alle Camere di Commercio, al fine di dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2025, ma con il format previsto dal Dpcm 30.01.2026, in Gazzetta Ufficiale 5.03.2026, n. 53, che sostituisce integralmente quello di cui al precedente Dpcm 29.01.2025.

---

UNIPROF SRL – Società Tra Professionisti ♦ Iscrizione Albo MB n. 007 ♦ Capitale Sociale: euro 15.500 i.v. ♦ [www.uniprof.eu](http://www.uniprof.eu)  
SEDE: Via Milano 147, 20832 Desio (MB) - TEL: 0362 308053 - FAX 0362 620155 - PEC: [uniprofsrl@legalmail.it](mailto:uniprofsrl@legalmail.it)

**LEGGE  
ANNUALE  
SULLE PMI**

- È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23.03.2026, n. 68 la legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. 34/2026) che entrerà in vigore il 7.04.2026. Tra le misure introdotte si ricorda la riforma dell'artigianato, misure volte alla semplificazione per l'accesso al credito e alla sicurezza per le prestazioni in modalità agile, la stretta contro le false recensioni online, il sostegno al settore moda e un esonero contributivo nelle Pmi per favorire il ricambio generazionale.